

STUDIO LEGALE  
Avv. Massimo Romano  
C.F. RMNMSM81S27A930W  
via Crispi, 4  
86100 Campobasso  
pec. massimo.romano-  
4901@postacertificata.gov.it

**TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE**  
**PER IL MOLISE**

Rgn.

\*\*\*\*\*

Produzione per : SCIOLI LOREDANA;


Contro: REGIONE MOLISE +ALTRI;

220 / 2013

**INDICE ATTI**

1. Graduatoria – atto impugnato
2. Bando attuativo;
3. Domanda di aiuto Scioli;
4. Richieste accesso atti del 14 e del 17 maggio
5. Nota riscontro regione molise del 27 maggio 2013
6. Riscontro della Scioli del 4 giugno 2013
7. Relazione arch. Valente e copia conforme Archivio di Stato;
8. Piano strategico
9. autorizzazione paesaggistica rilasciata dalla Soprintendenza per i beni architettonici e paesaggistici del Molise
10. permesso di costruire rilasciato dal Comune di Monteroduni n. 10 del 27.04.2012,

Campobasso, li 09.07.2013



Avv. Massimo Romano  
*[Signature]*

Avv. Antonella Silvestre  
*[Signature]*

AVV. ANTONELLA SILVESTRE  
AVV. MASSIMO ROMANO

**URGENTE  
OGGI**

ORIGINALE  
SI NOTIFICHI CON URGENZA  
0991 28/6/2013  
N.R. CARTELLINA NOB  
AVV. CARMEN ELISA  
ROMANO

VIA CRISPI, 4 - 86100 CAMPOBASSO

TEL. 0874.1960536

PEC: avvantonella.silvestre@pecavvocatisernia.it

PEC: massimo.romano-4901@postacertificata.gov.it

**MANDATO AD LITEM**

ECC.MO TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE PER IL MOLISE

RICORSO

**PER:** Scioli Loredana, nata a Cassino il 07.02.1973 e residente in Monteroduni (Is) 86075 alla via Strada Vecchia (C.F. SCLLDN73B47C034B) rappresentata e difesa, in virtù di mandato a margine del presente atto dagli Avv.ti Antonella Silvestre (C.F. SLVNNL77M54C096E) e Massimo Romano (C.F. RMNMSM81S27A930W) ed elettivamente domiciliata presso lo studio di quest'ultimo in Campobasso, alla via Crispi, 4 (pec: avvantonella.silvestre@pecavvocatisernia.it massimo.romano-4901@postacertificata.gov.it tel-fax. 0874/1960536 – cell. 3207021348)

**CONTRO:** Regione Molise, in persona del Presidente p.t.,

**E NEI CONFRONTI DI:** Mosca Anna; Manes Gravina


Costantino; Comune di Lupara;

per la correzione o, in subordine, per l'annullamento,


previa sospensione

- della determinazione del Direttore Generale (Regione Molise Direzione Generale della Giunta) n. 353 del 29 aprile 2013, pubblicata sul BURM del 30 aprile 2013, concernente "PSR Molise 2007/2013 – misura 3.2.3 - 2^ sottofase, in particolare dell'allegato "A" (elenco

La sottoscritta SCIOLI LOREDANA, nata a Cassino (Fr) il 07.02.1973 e residente in Monteroduni (Is) alla Via Strada Vecchia, C.F. SCLLDN73B47C034B, delega a rappresentarla e difenderla gli avv.ti ANTONELLA SILVESTRE e MASSIMO ROMANO, congiuntamente e disgiuntamente, nel presente giudizio, conferendogli ogni facoltà di legge, in ogni stato, grado e fase, anche esecutiva e di appello, di opposizione, di intervento, nonché concorsuale, fallimentare, tempestiva, tardiva, di opposizione cautelare, amministrativa, conciliativa, anche obbligatoria. Vi delego, altresì, a sottoscrivere il ricorso, formulare motivi aggiunti e ricorsi incidentali, a proporre domande riconvenzionali e di chiamata in causa e/o in garanzia di terzi. Espressamente Vi conferisco la facoltà di conciliare e transigere, rinunciare ed accettare rinuncia a domande ed atti del giudizio, riscuotere, quietanzare somme ivi comprese le spese legali che autorizzo sin d'ora a distrarre in Vostro favore, ritirare atti, documenti e titoli nel mio interesse e nel mio nome. Ritengo rato e fermo il Vs. operato ed eleggo domicilio con Voi in Campobasso alla via Crispi n. 4 presso lo studio dell'avv. Massimo Romano. Dichiaro altresì di acconsentire al trattamento dei dati personali ex art. 13 Decr. Lgs. 196/2003 in relazione a quelli di cui lo studio legale entrerà in possesso.



è autentica



domande ammissibili), nonché di tutti gli atti presupposti, conseguenti e connessi, ancorché non conosciuti, ivi inclusi i verbali redatti a conclusione delle fasi di verifica della ricevibilità, ammissibilità, istruttoria e assegnazione punteggi delle candidature pervenute, con espressa riserva di motivi aggiunti;

nonché

per l'ammissione della istanza della ricorrente tra i progetti finanziati.

FATTO

1. Con Determinazione del Direttore Generale n. 353 del 29 aprile 2013 (Regione Molise Direzione Generale della Giunta) (all. 1), è stata approvata la graduatoria dei progetti ammissibili (all. "A" – atto impugnato di cui si chiede la correzione o, in subordine, l'annullamento), nonché di quelli non ammissibili (all. "B"), riferiti alla misura 3.2.3 *"tutela e riqualificazione del patrimonio rurale"* azione B *"interventi di riqualificazione dei beni storico-culturali di grande pregio così come definiti dall'art. 1 della L. 378/2003"* del PSR Molise.
2. Trattasi di bando attuativo approvato dalla Regione Molise, Direzione Generale III, con Determina del Direttore Generale 199/2011 pubblicata sul BURM n. 12 del 20.04.2011, e riferito al (PSR) Molise 2007-2013 – misura 3.2.3" (all. 2), riferito a finanziamenti pubblici, a valere sui fondi strutturali europei dedicati all'agricoltura ovvero più in generale allo sviluppo rurale, volti a promuovere ed a rendere attrattive le aree rurali, anche attraverso la valorizzazione del patrimonio culturale e paesaggistico presente in Regione, sia per le imprese che per le popolazioni.
3. I predetti assi di finanziamento prevedono diverse tipologie di azioni, tra le quali, come nel caso di specie, la valorizzazione di tipologie di architettura

rurale attraverso interventi anche su singoli fabbricati rurali che costituiscono testimonianza dell'economia rurale tradizionale; conservazione degli elementi architettonici tradizionali; riqualificazione delle caratteristiche costruttive, recupero funzionale e risanamento conservativo; recupero degli elementi di interesse comune, quali corti, fontanili, ex lavatoi; consolidamento e ricostruzione dell'identità dei luoghi attraverso la ricomposizione del rapporto funzionale tra insediamento e spazio produttivo e tutela delle aree circostanti gli edifici rurali (cfr. bando attuativo, art. 1 – obiettivi e finalità).

4. Il bando attuativo, all'art. 12, ha previsto i criteri di selezione dei progetti e per ogni criterio ha stabilito il relativo punteggio e peso percentuale.

5. Trattasi di criteri di selezione prevalentemente oggettivi, ossia connotati da un margine alquanto limitato di discrezionalità amministrativa e tecnica, di talché l'assegnazione degli stessi avrebbe dovuto discendere, pressoché automaticamente e comunque con un margine di discrezionalità estremamente limitato, dalla constatazione della sussistenza o meno dei parametri richiesti, dunque al di fuori di giudizi soggettivi o di valore, come tali opinabili e sindacabili solo in via residuale e gradata, secondo il noto e consolidato orientamento dottrinale e giurisprudenziale in tema di (limiti ed estensione del) sindacato giurisdizionale sulla discrezionalità.

6. Come di seguito meglio precisato, si tratta di criteri (come anticipato) oggettivi ai quali è attribuito un "peso" predefinito certo, proprio al fine di comprimere margini di valutazioni discrezionali che talvolta possono facilmente sfociare nell'arbitrarietà di giudizio.

7. Orbene, la ricorrente ha partecipato al citato bando, inviando ritualmente la relativa domanda di ammissione al finanziamento (all. 3), conformemente

a quanto previsto dall'art. 8 del bando e corredata da tutte le dichiarazioni e documentazioni di cui all'art. 11.

8. La domanda di aiuto della ricorrente ha previsto la candidatura di un progetto inerente il recupero conservativo di un casolare e di una vecchia fontana, in Località Massaricina del Comune di Monteroduni (Isernia), dunque particolarmente rispondente e coerente con gli obiettivi e con le finalità del bando stesso, anche in considerazione dell'inserimento dell'intervento nel contesto storico ed antropologico del paesaggio agrario nel quale risulta inserito, oltre che per l'utilizzo di tecniche edilizie ed architettoniche innovative ed ecosostenibili.

9. Tra i documenti a corredo della domanda, la ricorrente ha altresì prodotto, allegato al "*piano strategico di valorizzazione*" di cui all'art. 11 sub. 2 lett. (a, un prospetto elaborato da una società di consulenza specializzata ed indipendente, concernente il punteggio atteso parametrato su ciascuno dei criteri di selezione (come dettagliati nel citato art. 12), da cui risulta un punteggio atteso di 7,1.

10. La Regione Molise, dopo aver valutato tutti i progetti pervenuti, con Determinazione del Direttore Generale (Regione Molise Direzione Generale della Giunta) n. 353 del 29 aprile 2013, ha dunque approvato la graduatoria dei progetti ammissibili (all. "A" - atto impugnato di cui si chiede la correzione o, in subordine, l'annullamento), nonché di quelli non ammissibili (all. "B").

11. Nell'allegato "A" risultano ricompresi 49 soggetti, di cui i primi 5 interamente finanziabili, il sesto parzialmente finanziabile e tutti gli altri (dal 7 al 49) ammissibili ma non finanziabili per carenza di fondi.

12. Il progetto della ricorrente è risultato tra quelli ammissibili ma non finanziabili per carenza di fondi, al 15° posto in graduatoria, incredibilmente con punteggio pari soltanto a 3,30, dunque palesemente, erroneamente e, se del caso, illegittimamente sottovalutato rispetto al punteggio calcolato in base all'applicazione dei predetti criteri (come detto) oggettivi e tendenzialmente incontrovertibili.

13. Per accertare l'erroneità della valutazione, sia in via autonoma che in relazione ad una comparazione con le altre domande concorrenti, e dunque al fine di tutelare la propria posizione di candidata -se del caso- illegittimamente estromessa dal finanziamento, la ricorrente ha presentato due motivate richieste di accesso agli atti (il 10 e il 14 maggio 2013 – all. 4) per il rilascio della *“documentazione predisposta in fase istruttoria tecnico-amministrativo dalla commissione per la valutazione delle domande di aiuto ed in particolar modo il dettaglio del punteggio assegnato a ciascuno dei richiedenti graduati prima della sottoscritta e pertanto dal 1 al 14 posto”*.

14. La Regione Molise, con nota a firma del responsabile del servizio programmazione e ricerca dell'area seconda politiche agricole e forestali prot.13247 del 27 maggio 2013, ha illegittimamente negato la richiesta di accesso agli atti sul presupposto erroneo, inconferente e se del caso strumentale che la predetta istanza non fosse *“convenientemente motivata”*, chiedendo dunque di *“esplicitare le motivazioni per la quale si esercita detto diritto nei tempi e nei modo indicati ex lege”* (all.5).

15. In data 4 giugno 2013, in risposta alla predetta comunicazione, la ricorrente ha ulteriormente controdedotto con propria nota (all. 6) ribadendo le ragioni a sostegno del proprio diritto e/o interesse legittimo

all'accesso, derivante dalla partecipazione al bando e dal posizionamento in graduatoria, specificando lo stretto ed esplicito, oltre che motivato, nesso di strumentalità tra la richiesta di accesso e l'interesse, giuridicamente tutelato, a poter accertare e verificare la corretta assegnazione dei punteggi.

16. E' solo il caso di rilevare che il perdurante inadempimento da parte dell'amministrazione, che ha perseverato nel rifiutare e/o differire l'accesso, è da considerarsi lesivo nella parte in cui ha limitato e/o precluso l'esercizio del pieno diritto di difesa della ricorrente, se del caso inibendone una piena ed effettiva tutela giurisdizionale, del che si preannuncia richiesta all'ecc.mo Collegio di voler disporre, in via istruttoria, l'acquisizione dei documenti amministrativi ancora ad oggi preclusi, con espressa riserva di motivi aggiunti.

17. Ad ogni buon conto, sulla base delle informazioni già in possesso della ricorrente e con ogni più ampia salvezza circa la eventuale proposizione di motivi aggiunti, i provvedimenti adottati dalla commissione, così come formalizzati dall'amministrazione Regionale nella determinazione del Direttore Generale e nella graduatoria formulata, con particolare riguardo ai punteggi assegnati alla ricorrente, sono illegittimi in quanto errati per i seguenti motivi di

### DIRITTO

I.- VIOLAZIONE DELL'ART.3 DELLA L.N.241/90: CARENZA DI ISTRUTTORIA; ERRORE DI FATTO E DI DIRITTO;  
- VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE ART. 12 (CRITERI DI SELEZIONE) DEL BANDO ATTUATIVO LEX SPECIALIS;

5) forme di restauro innovative, tra cui utilizzo di tecniche di architettura ecosostenibile (punti: utilizzo: 1,1; non utilizzo: 0);

6) progetti di ristrutturazione del paesaggio agrario limitrofo al manufatto (punti: integrato: 1,5; parziale: 0,75; nessuno: 0);

7) interventi su manufatti che ricadano in tutto o in parte in aree protette (siti Natura 2000 o su fasce tratturali) (punti: totalmente incluso: 1,1; parzialmente: 0,55; non incluso: 0);

8) proposte organiche che ripercorrono e valorizzano percorsi enogastronomici e/o turistici culturali (punti: integrale: 1,1; parziale 0,55; nessuno: 0);

9) progetti immediata cantierabilità (punti: esecutivo: 0,4; cantierabile: 0,2; di massima: 0);


10) progetti presentati da giovani di età inferiore ai 40 anni e/o da donne (punti: donne età inferiore a 40 anni: 0,4; giovani di età inferiore ai 40 anni e donne: 0,2).

Ciò posto, l'amministrazione ha assegnato alla ricorrente un punteggio evidentemente errato ed oggettivamente inferiore rispetto a quello derivante da un'applicazione rigorosa dei citati criteri, determinando l'estromissione della ricorrente dal novero delle domande finanziabili, classificando la stessa al 15° posto, con un punteggio di 3,30, largamente inferiore a quello spettante pari invece a punti 7,1 come di seguito meglio precisato, così classificandosi al primo posto nella graduatoria (il primo classificato ha, infatti, raggiunto un punteggio di 5,90).

Il dato da ultimo citato risulta da una applicazione oggettiva ed automatica dei criteri previsti dal bando attuativo, oltretutto già noti all'amministrazione

in quanto evidenziati all'interno del prospetto allegato al "piano strategico di valorizzazione" di cui all'art. 11 sub. 2 lett. (a, in modo chiaro ed oltretutto esplicativo dell'iter logico e giuridico ad essa sotteso.

Valga, al riguardo, la lettura del prospetto analitico sotto indicato, concernente le ragioni di fatto, i dati statistici (cfr. fonte Istat e Urbistat) e le risultanze architettoniche che l'amministrazione avrebbe dovuto seguire per formulare un giudizio e dunque un punteggio corretto e che invece, al contrario, ha completamente disatteso e violato.



CRITERI DI SELEZIONE		PUNTI (bando)	PESO DEL CRITERIO	PRESUPPOSTI A SUPPORTO DEL PUNTEGGIO ATTRIBUITO	PUNTEGGIO MASSIMO ASSEGNATO AL PROGETTO	ULTERIORI DETTAGLI
1	Interventi localizzati in comuni con una % di occupati agricoli inferiore alla media regionale degli occupati agricoli delle aree rurali	si 1,5 no 0	15%	La % di occupati in agricoltura sulla popolazione è pari all'1,4% (per il comune di Monteroduni) inferiore al 2,5% (media regionale). (Fonte: Dati 2010: Urbistat)	1,5	(Fonte: Dati 2010: Urbistat)
2	Interventi localizzati in comuni con tasso di disoccupazione e/o spopolamento superiore alla media regionale (calcolato sull'ultimo quinquennio del dato disponibile)	si 1 no 0	10%	L'intervento è localizzato nel comune di Monteroduni con tasso di disoccupazione e tasso di spopolamento (saldo migratorio/popolazione residente) inferiori alla media regionale dell'ultimo quinquennio. (Fonte: Dati Istat)	0,0	(Fonte: Dati Istat)
3	interventi su beni rurali individuati nei Decreti di Tutela ai sensi della legge n. 1089/1939, D. lgs. N. 490/99 e D. lgs. 42/2004	incluso 0,8 non incluso 0	8%	L'intervento è su un fabbricato rurale non individuati nei Decreti di Tutela ai sensi della legge n. 1089/1939, D. lgs. N. 490/99 e D. lgs. 42/2004	0,0	
4	unità di intervento di ampiezza tale da essere riconoscibile per le caratteristiche storico-antropologiche e spaziali da consentire un uso compatibile con le caratteristiche originarie	Integrale 1,1 parziale 0,55 nessuno 0	11%	L'intervento consentirà di recuperare l'antico fabbricato rurale dove verrà svolta un'attività agricola compatibile con le caratteristiche originarie.	1,1	La compatibilità dell'attività agricola che si intende svolgere nel fabbricato oggetto dell'intervento con le caratteristiche originarie, si evince dalla relazione dell'Arch. Francesco Valente e dalla dal documento rilasciato in copia conforme dall'Archivio di Stato
5	forme di restauro innovative, tra cui l'utilizzo di tecniche di architettura ecosostenibile (uso di fonti energetiche rinnovabili, materiali naturali, bioarchitettura, accorgimenti per il benessere visivo e uditivo, ecc...)	utilizzo 1,1 non utilizzo 0	11%	Il progetto presentato prevede forme di restauro innovative, tra cui l'utilizzo di tecniche di architettura ecosostenibile, come si evince dalla Relazione Tecnica allegata alla documentazione.	1,1	Utilizzo di materiale naturale (pietra di recupero, legno....) e bioarchitettura (la ristrutturazione prevede l'utilizzo della stessa tecnica costruttiva dell'esistente e di materiale di recupero), come descritto nelle varie relazioni del progettista (Relazione generale, relazione paesaggistica, ecc.) e ripreso a pag. 8 del Piano Strategico.
6	progetti che riguardano anche la ristrutturazione del paesaggio agrario limitrofo al manufatto, con la presentazione di un piano aziendale e con delle linee di indirizzo compatibili con la vocazione del territorio specifica a seconda della macro-area individuata	progetto integrato 1,5 parziale 0,75 nessuno 0	15%	Il progetto prevede anche interventi di ristrutturazione e recupero del paesaggio limitrofo al manufatto (es. la fontana), come è dettagliatamente descritto nella Relazione Tecnica allegata.	1,50	Come descritto nella relazione tecnica e a pag. 9 del Piano Strategico, il progetto prevede la ristrutturazione non solo del fabbricato rurale, ma anche dell'ambiente esterno (scalinata, fontana, ecc.) e la sistemazione dell'intera area di pertinenza al fabbricato. Inoltre a pag. 7 del Piano Strategico, è evidenziato l'indirizzo indicato per il comune di Monteroduni dal PSR 2007-2013 della Regione Molise che è perfettamente compatibile con quello del progetto presentato.
7	Interventi su manufatti che ricadono in tutto od in parte in aree protette, siti Natura 2000 o su fasce tratturali	totalmente incluso 1,1 parzialmente incluso 0,55 non incluso 0	11%	L'intervento è su un fabbricato rurale che non ricade in un'area protetta, in siti Natura 2000 o su fasce tratturali	0,0	
8	proposte organiche che ripercorrono e valorizzano percorsi enogastronomici e/o turistici, culturali	valorizzazione integrale 1,1 parziale 0,55 nessuno 0	11%	La proposta ha l'obiettivo di rivitalizzare le attività strettamente collegate alla tradizione agricola del paese, alla natura e alla vita rurale rafforzando il legame tra la popolazione ed il territorio, attraverso la sua riscoperta e conoscenza profonda.	1,10	Descritto a pag. 13 del Piano Strategico.
9	progetti che abbiano immediata cantierabilità	esecutivo 0,4 cantierabile 0,2 di massima 0	4%	Il progetto è esecutivo, in quanto si è già in possesso del permesso di costruire rilasciato dal comune di Monteroduni e dell'Autorizzazione paesaggistica rilasciata dalla Sovrintendenza per i beni architettonici e paesaggistici del Molise	0,4	Si veda Permesso n. 10 del 27/04/2012 rilasciato dal comune di Monteroduni.
10	progetti presentati da giovani di età inferiore ai 40 anni e/o da donne	donne di età < 40 anni 0,4 giovani di età < 40 anni e donne 0,2	4%	Il progetto è presentato da una donna di età inferiore a 40 anni	0,4	Il progetto è stato presentato da una donna di età inferiore a 40 anni.
TOTALE			100%		7,1	

In particolare:

I.1.- Con riferimento al criterio *sub 1)* (*Interventi localizzati in comuni con una % di occupati agricoli inferiore alla media regionale degli occupati agricoli delle aree rurali*) l'amministrazione non avrebbe potuto che attribuire il punteggio pieno di 1,5 in quanto, come risulta statisticamente dai dati Urbistat 2010, il comune di Monteroduni, ove è localizzato l'intervento, presenta una percentuale di occupati in agricoltura pari all'1,4% e quindi inferiore al 2,5% della media regionale, e dunque il bando attuativo (*cf.* art. 12) ne ha stabilito l'applicazione automatica al di fuori di ogni altra valutazione e/o ponderazione discrezionale comunque intesa.

I.2.- Parimenti, con riferimento al criterio *sub 4)* (*unità di intervento di ampiezza tale da essere riconoscibile per le caratteristiche storico-antropologiche e spaziali da consentire un uso compatibile con le caratteristiche originarie*) la compatibilità dell'attività agricola che la ricorrente intende svolgere nel fabbricato oggetto dell'intervento con le caratteristiche originarie risulta altresì comprovata dalla relazione di un autorevole professionista (arch. Valente) incaricato di redigere la detta relazione (*cf.* all. 7) coerentemente con la documentazione in atti rilasciata dal vecchio catasto fabbricati dell'Archivio di Stato di Isernia. Del che l'amministrazione non avrebbe potuto che assegnare il punteggio integrale di 1,1, ovvero, nella denegata ipotesi di punteggio parziale, quello di 0,55.

I.3.- Lo stesso dicasi per il criterio *sub 5)* (*forme di restauro innovative, tra cui l'utilizzo di tecniche di architettura ecosostenibile (uso di fonti energetiche rinnovabili, materiali naturali, bioarchitettura, accorgimenti per il benessere visivo e uditivo, ecc...)*): il progetto presentato, come si evince dalla documentazione tecnica

allegata alla domanda di partecipazione, prevede forme di restauro innovative nonché l'utilizzo di tecniche di architettura ecosostenibile come ampiamente illustrato in atti (cfr. Relazione generale, relazione paesaggistica, oltre che nel Piano Strategico, p. 8, all. 8) ed in particolare per l'utilizzo di materiale naturale (pietra di recupero, legno...) e bioarchitettura (la ristrutturazione prevede l'utilizzo della stessa tecnica costruttiva dell'esistente e di materiale di recupero). Anche in tal caso, il bando attuativo non attribuisce all'amministrazione alcun potere discrezionale in ordine alla valutazione del criterio, ancorandone l'assegnazione al solo utilizzo oggettivamente riscontrabile al quale fa discendere l'assegnazione di punti n. 1,1.

I.4.- Con riferimento al punto *sub 6* (*progetti che riguardano anche la ristrutturazione del paesaggio agrario limitrofo al manufatto, con la presentazione di un piano aziendale e con delle linee di indirizzo compatibili con la vocazione del territorio specifica a seconda della macro-area individuata*) come risulta dalla descrizione contenuta nella relazione tecnica (pag. 9 Piano Strategico), il progetto prevede la ristrutturazione non solo del fabbricato rurale, ma anche dell'ambiente esterno (scalinata, fontana, ecc.) e la sistemazione dell'intera area di pertinenza al fabbricato. Nella stessa relazione è altresì evidenziato (cfr. p.7 Piano Strategico) che l'indirizzo indicato per il comune di Monteroduni dal PSR 2007-2013 della Regione Molise è perfettamente compatibile con quello del progetto presentato. Deve pertanto concludersi per un giudizio pienamente integrato del progetto, a cui consegue l'attribuzione del pieno punteggio di 1,5.

I.5.- Analoga considerazione valga per il criterio *sub 8 (proposte organiche che ripercorrono e valorizzano percorsi enogastronomici e/o turistici, culturali)*, in quanto il progetto candidato persegue, tra l'altro, l'obiettivo di rivitalizzare le attività strettamente collegate alla tradizione agricola del paese, alla natura e alla vita rurale rafforzandone il legame tra la popolazione ed il territorio, attraverso la sua riscoperta e conoscenza profonda (cfr. Piano Strategico, p. 13), con conseguente attribuzione del punteggio pieno di 1,1.

I.6.- Ciò vale anche per i criteri *sub 9 (progetti che abbiano immediata cantierabilità) e sub 10 (progetti presentati da giovani di età inferiore ai 40 anni e/o da donne)*: con riferimento al primo (*sub 9*), il progetto è esecutivo, dunque meritevole di punteggio pieno di 0,4, come risulta dal possesso del permesso di costruire rilasciato dal Comune di Monteroduni n. 10 del 27.04.2012, nonché dall'autorizzazione paesaggistica rilasciata dalla Soprintendenza per i beni architettonici e paesaggistici del Molise (all. 9); allo stesso modo, il criterio *sub 10*, ancorato al dato anagrafico e di genere, non avrebbe potuto che condurre all'assegnazione del punteggio pieno di 0,4.

A comprova della corretta ed imparziale prospettazione attesa, di cui alla tabella sopra trascritta, si noti che la ricorrente ha giustamente (auto)attribuito il punteggio di "0" per i criteri *sub 2 (Interventi localizzati in comuni con tasso di disoccupazione e/o spopolamento superiore alla media regionale - calcolato sull'ultimo quinquennio del dato disponibile)* in considerazione del fatto che il Comune di Monteroduni presenta un tasso di disoccupazione e di spopolamento inferiore alla media regionale calcolato nell'ultimo quinquennio; anche per quanto concerne il criterio *sub 3 (interventi su beni*

*rurali individuati nei Decreti di Tutela ai sensi della legge n. 1089/1939, D. lgs. N. 490/99 e D. lgs. 42/2004)* in quanto l'area interessata ne risulta esclusa; nonché per il punteggio previsto dal criterio *sub 7 (interventi su manufatti che ricadono in tutto od in parte in aree protette, siti Natura 2000 o su fasce tratturali)* in quanto non ricadente nelle predette aree.

In definitiva, dalla sommatoria dei punteggi singolarmente considerati e sopra descritti, si evince chiaramente che il punteggio che l'amministrazione avrebbe dovuto attribuire alla ricorrente è di punti 7,1, classificandosi dunque primo in graduatoria.

II.- ECCESSO DI POTERE PER SVIAMENTO –  
IRRAGIONEVOLEZZA DI GIUDIZIO E MANIFESTA  
ILLOGICITÀ DELL'ASSEGNAZIONE DEL PUNTEGGIO.

Il comportamento dell'amministrazione, ferme restando le ulteriori considerazioni e gli ulteriori vizi eventualmente derivanti dall'esibizione della documentazione amministrativa sino ad ora preclusa (nel caso di accoglimento, da parte dell'ecc.mo Collegio, dell'istanza istruttoria di seguito proposta, con riserva espressa di motivi aggiunti), appare altresì connotato da ecceso di potere per sviamento, segnatamente sotto il profilo della irragionevolezza di giudizio e manifesta illogicità dell'assegnazione del punteggio.

Nel caso di specie, infatti, l'applicazione dei punteggi, come conseguenza dei prefissati criteri oggettivi, non appare neppure connotato dall'utilizzo di nozioni e saperi propri di scienze specialistiche: essi attengono, infatti, o dati di natura statistica ovvero, tutt'al più, all'indagine sull'utilizzo di tecniche architettoniche o di restauro, nonché di utilizzo di materiali

facilmente accertabile anche da un occhio non esperto e dunque da soggetti privi di professionalità e competenze tecnico-specialistiche, anche in considerazione del fatto che l'art. 12 non contempla la possibilità che l'amministrazione ponderi un giudizio di valore sul *quomodo*, ossia sulla "qualità" degli interventi, bensì esclusivamente un accertamento sull'*an*.

Di conseguenza, le valutazioni dell'amministrazione che ha ritenuto di assegnare alla ricorrente un punteggio così vistosamente più basso rispetto a quello oggettivamente atteso, al punto da estrometterla dal finanziamento, appare illegittimo e gravemente lesivo delle sue prerogative proprio in ragione del fatto che dette valutazioni esorbitano dagli ordinari canoni di esattezza e attendibilità, così da integrare gli estremi della figura sintomatica dell'eccesso di potere per sviamento dal fine pubblico stabilito. Ed infatti, anche nella denegata ipotesi in cui si volesse ammettere e considerare un'assegnazione parziale di taluni dei predetti punteggi corrispondenti a criteri per i quali è ipotizzabile un'alea (per quanto improbabile e comunque limitata) di discrezionalità, la domanda della ricorrente non avrebbe comunque potuto vedersi assegnato un punteggio inferiore a 5,35, dunque comunque superiore a quello attribuito di 3,1, e pertanto pienamente incluso nel novero dei primi 6 progetti interamente finanziabili.

Nello specifico, il punteggio di 5,35 conseguirebbe, anch'esso automaticamente, dalla somma derivante dall'applicazione dei seguenti criteri di assegnazione:

a.- criterio *sub* 1 (statistico, dunque oggettivo ed incontrovertibile):

punteggio pieno di 1,5;

b.- criterio *sub* 9 (immediata cantierabilità derivante dal possesso di autorizzazioni pubbliche inconfutabili): punteggio pieno di 0,4;

c.- criterio *sub* 10 (anagrafico e di genere): punteggio pieno di 0,4;

d.- criterio *sub* 5 (utilizzo materiali ecosostenibile e tecniche architettura restauro innovative) punteggio pieno di 1,1;

e.- criteri *sub* 4, 6, 8: punteggio parziale di 1,95;

\*\*\*\*\*

Dalle sue espone considerazioni di ordine giuridico fattuale, oltre che aritmetico, si desume incontrovertibilmente l'illegittima assegnazione di un punteggio (3,1) largamente inferiore a quello che l'amministrazione avrebbe dovuto attribuire (7,1 ovvero, comunque ed anche nella peggiore delle ipotesi, di 5,35) così incorrendo nella violazione e falsa applicazione dell'art. 12 del bando attuativo, e dunque estromettendo illegittimamente la ricorrente dal beneficio dei finanziamenti.

#### Istanza istruttoria

Il presente ricorso è stato proposto sulla base dei soli atti attualmente a disposizione della ricorrente senza invece alcun accesso alla restante documentazione seppur richiesta e motivata.

Si chiede pertanto che codesto ecc.mo Collegio voglia disporre l'acquisizione agli atti del presente giudizio di tutti i verbali, con espressa riserva di motivi aggiunti.

### Istanza di sospensiva

Per quanto concerne il *fumus* ci si riporta alle considerazioni espresse in fatto e in diritto.


Per quanto attiene il *periculum*, si consideri quanto segue: il procedimento sotteso alla elargizione dei predetti contributi pubblici (PSR Molise – fondi strutturali europei 2007-2013) è complesso e lento in quanto articolato in diverse sottofasi, la prima delle quali partita con l'approvazione del bando attuativo addirittura nel marzo 2011. L'assegnazione dei finanziamenti alle ditte controinteressate pregiudicherebbe irrimediabilmente l'interesse della ricorrente a vedersi riconosciuti i contributi dovuti, anche in ragione dell'approssimarsi della scadenza del ciclo di programmazione (2007/2013) e l'esaurimento delle relative risorse ivi allocate. Oltretutto, l'art. 14 del bando contempla la possibilità che le ditte beneficiarie richiedano ed ottengano l'anticipazione fino al 20% dell'importo assegnato anche senza l'applicazione di alcuna garanzia fideiussoria, con ogni comprensibile pregiudizio per il caso di recupero *ex post* come conseguenza di un eventuale giudizio di merito che intervenisse successivamente all'erogazione delle anticipazioni stesse o addirittura dell'intero importo.

### **P.Q.M.**


Piaccia all'Adito Giudice annullare, previa sospensione, gli atti impugnati procedendo alla correzione della graduatoria ed alla conseguente ammissione dell'istanza della ricorrente tra i progetti finanziati, con ogni conseguenza di legge anche in ordine alle spese di giudizio diritti ed onorari di causa.

Il valore della presente controversia, ai fini del versamento contributo  
unificato, è pari ad euro 200mila.

*Campobasso, 27 giugno 2013*

Avv. Antonella Silvestre  


Avv. Massimo Romano



Relata di notifica

L'anno 2013, il giorno 28 giugno, in Campobasso, ad istanza degli Avv.ti Antonella Silvestre e Massimo Romano io sottoscritto Ufficiale Giudiziario addetto all'ufficio N.E.P. presso la Corte d'Appello di Campobasso ho per legale conoscenza e per tutti gli effetti di legge, notificato e dato copia conforme all'originale dell'antescritto ricorso a:

1) Regione Molise, in persona del Presidente p.t., domiciliato per legge presso l'Avvocatura distrettuale dello Stato, via Garibaldi, 124, 86100 Campobasso (CB), e ciò ho eseguito mediante....

A MANI DI Fileno Aveckto  
DIPENDENTE INCARICATO RICEZIONE ATTI

L'UFFICIALE GIUDIZIARIO  
CORTE D'APPELLO DI CAMPOBASSO  
(Carminè PALMIERI)

CAMPOBASSO 28-06-13

2) Comune di Lupara, in persona del sindaco p.t., domiciliato per la carica presso la sede dell'ente in Lupara (CB), alla via Antonarelli, 3 (86030); e ciò ho eseguito mediante....

a mezzo del servizio postale, in plico raccomandato  
A/R spedito dall'Ufficio Postale di Campobasso  
oggi 28.06.13

L'UFFICIALE GIUDIZIARIO  
CORTE D'APPELLO DI CAMPOBASSO  
(Sergio CIVICO)

3) Anna Mosca, domiciliata in Sepino, via Largo San Nicola, 26, 86017 - (CB); e ciò ho eseguito mediante....

a mezzo del servizio postale, in plico raccomandato  
A/R spedito dall'Ufficio Postale di Campobasso  
oggi 28.06.13

L'UFFICIALE GIUDIZIARIO  
CORTE D'APPELLO DI CAMPOBASSO  
(Sergio CIVICO)

4) Costantino Manes Gravina, domiciliato in Termoli alla via Pisa, 5 86039 - (CB); e ciò ho eseguito mediante....

a mezzo del servizio postale, in plico raccomandato  
A/R spedito dall'Ufficio Postale di Campobasso  
oggi 28.06.13

L'UFFICIALE GIUDIZIARIO  
CORTE D'APPELLO DI CAMPOBASSO  
(Sergio CIVICO) 19

CORTE DI APPELLO DI CAMPOBASSO  
UFFICIO N.E.P.

CRON. N° 6437

Notif. lesec. € 2,63

Trasferta " 2,29

Totale € 4,92

10% " 0,49

Bollo "           

Deposito "           

Spese postali " 20,46

Totale Gen. € 44,22

10% versato in modo virtuale  
Campobasso 28 GIU. 2013